

proposta di legge n. 58

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 14 dicembre 2010

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2009, N. 16,
“NORME A SOSTEGNO DEL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI
DI ORIGINE REGIONALE”

Signori Consiglieri,

con l'approvazione della legge regionale 7 luglio 2009, n. 16, la Regione ha inteso promuovere la valorizzazione della filiera corta dei prodotti agroalimentari marchigiani, favorendo il loro consumo e la loro commercializzazione e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità di tali prodotti.

Nello stesso periodo, altre Regioni si sono dotate di analoghe leggi in considerazione dell'elevata rilevanza data a queste tematiche nell'intero territorio nazionale.

Lo stesso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha predisposto uno schema di disegno di legge intorno al quale è stato avviato un confronto con le amministrazioni regionali, coinvolgendo oltre al settore dell'agricoltura anche quello del commercio.

Anche l'Unione europea sta iniziando a confrontarsi con le problematiche legate alla disciplina e alla riconoscibilità delle produzioni messe in vendita direttamente dall'azienda agricola.

La legge regionale 7 luglio 2009, n. 16 deve pertanto confrontarsi da un lato con uno scenario nazionale in continua evoluzione e dall'altro con una regolamentazione comunitaria, anch'essa in evoluzione, ma che tuttavia non recepisce ancora integralmente la necessità di tutelare le produzioni locali e anzi impone che non vengano posti ostacoli di alcun genere alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

Pertanto, dovendo dare attuazione alla suddetta legge regionale, si rende necessario apportare alcune modifiche al testo in vigore al fine di poterla notificare all'Unione europea e renderla, al contempo, applicabile in maniera più efficace in un contesto nazionale in rapida evoluzione.

In primo luogo è necessario eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e quindi evitare i riferimenti alla provenienza regionale dei prodotti. Il concetto di "regionalità" dei prodotti viene sostituito con quello più ampio e più oggettivo di "sostenibilità". Viene pertanto indicato un elenco di prodotti, definiti sostenibili, che presentano caratteristiche qualitative superiori alla media dei prodotti della stessa categoria posti in commercio. Una qualità basata su criteri oggettivi, misurabili e verificabili nell'ambito di schemi assoggettati al controllo di organismi indipendenti. Si tratta delle produzioni biologiche, delle specialità tradizionali garantite, delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette, dei prodotti a marchio QM o certificati in base ad altri sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione europea, dei prodotti da produzione integrata e dei prodotti per i quali sia

dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra.

Un secondo aspetto preso in considerazione con la presente modifica riguarda la volontà di fornire un supporto tecnico ai soggetti pubblici titolari di servizi di ristorazione collettiva che utilizzano in modo prevalente i prodotti agricoli sostenibili. È stata infatti rappresentata l'esigenza di uniformare le modalità di predisposizione dei capitolati tecnici in modo da definire in maniera univoca i criteri per l'approvvigionamento di prodotti sostenibili. Il concetto di utilizzo prevalente viene inserito nella presente modifica in sostituzione del principio che prevedeva l'approvvigionamento del 50% di prodotti regionali in termini di valore. Viene demandato alla Giunta Regionale il compito di definire le modalità applicative di questo criterio.

Un terzo aspetto che presentava delle criticità era quello che prevedeva l'istituzione di un logo per contraddistinguere le imprese di somministrazione o vendita al pubblico di alimenti e bevande che si fossero approvvigionate, per almeno il 50% in termini di valore, dei prodotti provenienti da aziende agricole regionali. Si ritiene che l'istituzione di un ulteriore logo, in questo particolare momento, non sia opportuna in quanto si è in attesa dell'emanazione di un apposito logo comunitario. L'introduzione di un ulteriore segno distintivo a livello regionale, rischierebbe di ingenerare confusione nel consumatore. Inoltre, è bene precisare che nelle Marche viene già utilizzato il marchio "QM – Qualità garantita dalle Marche": un marchio già approvato dall'Unione europea che, all'occorrenza, potrebbe essere applicato anche a questo settore.

Un quarto elemento della legge regionale 16/2009 riguardava, infine, l'istituzione di un nuovo sito web. Si è ritenuto, in una logica di risparmio di risorse, di eliminare questo esplicito adempimento inserendo un riferimento all'organizzazione e promozione da parte della Regione Marche di campagne di carattere divulgativo e promozionale, anche mediante strumenti informatici o telematici.

Questi, in sintesi, gli aspetti oggetto della presente modifica che si ritiene necessaria al fine di rendere operativa la legge regionale 7 luglio 2009, n. 16.

La proposta di modifica si compone di sei articoli.

L'articolo 1 sostituisce il titolo della legge eliminando il riferimento all'origine regionale dei prodotti e inserendo quello alla sostenibilità.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 1 della legge ed elenca le tipologie di prodotto ascrivibili alla categoria dei "prodotti agricoli e agroalimentari

sostenibili”.

L'articolo 3 modifica l'articolo 2 della legge e, oltre all'eliminazione del riferimento all'origine regionale dei prodotti, introduce il supporto tecnico della Regione Marche ai soggetti pubblici titolari di servizi di ristorazione collettiva che utilizzano in modo prevalente i prodotti agricoli sostenibili.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 3 della legge e ridefinisce le modalità di realizzazione del cir-

cuito promozionale nel quale vengono inserite le imprese che si approvvigionano in maniera prevalente dei prodotti agricoli e agroalimentari sostenibili.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 4 della legge e ridefinisce le modalità di promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari sostenibili.

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 della legge eliminando il riferimento all'origine regionale dei prodotti e inserendo quello alla sostenibilità.

Art. 1

(Sostituzione del titolo della l.r. 16/2009)

1. Il titolo della legge regionale 7 luglio 2009, n. 16 (Norme a sostegno del consumo dei prodotti agricoli di origine regionale) è sostituito dal seguente: “Norme per incentivare la diffusione e il consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari sostenibili”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 16/2009)

1. L'articolo 1 della l.r. 16/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari sostenibili, favorendone il consumo e la commercializzazione e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sulla loro specificità.

2. Ai fini della presente legge sono prodotti agricoli e agroalimentari sostenibili quelli appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

- a) produzioni biologiche ottenute in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento CEE n. 2092/91;
- b) specialità tradizionali garantite ottenute in conformità al regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;
- c) denominazioni di origine protetta e indicazioni di origine protetta ottenute in conformità al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- d) denominazioni di origine protetta e indicazioni di origine protetta ottenute in conformità al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
- e) produzioni certificate con il marchio “QM – Qualità garantita dalle Marche”, istituito ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della

- tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari), o con altri sistemi di qualità riconosciuti dagli stati membri dell'Unione europea e approvati da quest'ultima;
- f) prodotti certificati ottenuti in conformità a un disciplinare di produzione integrata conforme alle linee guida nazionali approvate da uno degli stati membri dell'Unione europea;
- g) prodotti di comprovata sostenibilità ambientale per i quali sia dimostrato nell'arco dell'intero processo produttivo un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto a prodotti equivalenti presenti sul mercato.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 16/2009)

1. Nella rubrica dell'articolo 2 della l.r. 16/2009 la parola: “regionali” è sostituita dalle parole: “e agroalimentari sostenibili”.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2009 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione concede contributi a soggetti pubblici titolari di servizi di ristorazione collettiva che utilizzano in modo prevalente i prodotti agricoli di cui all'articolo 1, comma 2.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione promuove altresì lo sviluppo di attività a supporto dei servizi di cui al comma 1, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.”.

4. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 16/2009 la parola: “regionali” è sostituita dalle parole: “e agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 2”.

5. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 16/2009 le parole: “sulla provenienza regionale” sono sostituite dalle parole: “sulle caratteristiche che determinano la sostenibilità”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 16/2009)

1. L'articolo 3 della l.r. 16/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari sostenibili nella somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande)

1. Le imprese, esercenti attività di somministrazione o vendita al pubblico di alimenti e bevande e operanti nel territorio regionale, che nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno si approvvigionano in maniera prevalente dei prodotti agricoli e agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 2, sono inserite in un apposito circuito promoziona-

le regionale, da realizzare nell'ambito delle iniziative e degli eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali.

2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, la natura, la quantità e la qualità dei prodotti acquistati.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri di inserimento e le modalità di realizzazione del circuito promozionale regionale di cui al comma 1.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 16/2009)

1. L'articolo 4 della l.r. 16/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari sostenibili)

1. La Giunta regionale al fine di favorire una migliore conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 2, organizza e promuove campagne di carattere divulgativo e promozionale, anche mediante strumenti informatici o telematici.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 16/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2009 le parole: “dalla produzione agricola regionale” sono sostituite dalle parole: “da prodotti agricoli e agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 2”.